



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 39

13^a COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio,
ambiente, beni ambientali)

INTERROGAZIONI

289^a seduta: giovedì 23 febbraio 2017

Presidenza del presidente MARINELLO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 6
* DEGANI, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare</i> ..	3
* MONTEVECCHI (M5S)	5
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

I lavori hanno inizio alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02538, presentata dalla senatrice Montevicchi e da altri senatori.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Con riferimento alle questioni poste dagli onorevoli interroganti, sulla base degli elementi acquisiti dai competenti enti territoriali ed ARPA Emilia-Romagna, si fa presente quanto segue.

Occorre innanzitutto premettere che la società Eridania Sadam spa nell'aprile 2007 ha presentato un piano di caratterizzazione ambientale, su base volontaria e, comunque, per ottemperare agli obblighi derivanti dal regolamento comunitario in materia di dismissione degli zuccherifici, a seguito della cessazione dell'attività di produzione e commercializzazione di zucchero e sottoprodotti.

La Provincia ha svolto quindi l'attività istruttoria prevista sulla caratterizzazione volontaria presentata, giungendo, a seguito dei necessari pareri tecnici e della Conferenza di servizi, all'approvazione del piano di caratterizzazione. Su questa base, la società Eridania ha presentato gli esiti delle indagini ambientali effettuate anche in contraddittorio con lo specifico servizio di ARPA, esiti che non hanno rilevato indizi tali da far ritenere il sito potenzialmente contaminato.

Successivamente, l'area ex Eridania è stata acquisita da PowerCrop spa, la quale nel luglio 2008 ha presentato alla Regione Emilia-Romagna la domanda per avviare la procedura di VIA e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e della legge regionale n. 26 del 2004 (che ricomprendono la procedura di AIA, l'autorizzazione alla costruzione di linee elettriche, il permesso di costruire, la variante alla pianificazione territoriale comunale dei Comuni di Russi e Ravenna e la concessione di derivazione di acque pubbliche), relativa al progetto per la realizzazione di un polo per le energie rinnovabili.

Nell'ambito dell'attività istruttoria della Regione Emilia-Romagna, sono stati richiesti e valutati anche gli aspetti relativi al piano ambientale e di smantellamento degli edifici dell'ex zuccherificio.

La Conferenza di servizi, nella seduta conclusiva del 28 febbraio 2011, ha approvato il rapporto sull'impatto ambientale.

Occorre inoltre segnalare che le opere di demolizione dello stabilimento Eridania, secondo quanto riferito dal Comune di Russi, si sono concluse entro i termini stabiliti, in quanto la comunicazione di fine lavori, pervenuta allo sportello unico del Comune il 31 maggio 2012, riportava come data di conclusione delle opere il 18 gennaio 2012. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è stato richiesto successivamente, ossia in data 6 novembre 2012.

Si fa presente altresì che il Comune di Russi, con nota del luglio 2015, ha preso visione della comunicazione dell'8 luglio 2015 inviata dalla PowerCrop spa relativa all'allargamento della zona operativa di cantiere. Con la stessa nota il Comune considerava che la richiesta di allestimento del cantiere riguardava solo le opere di demolizione delle fondazioni interrato preesistenti e dell'*underground* dello zuccherificio demolito e che le stesse erano propedeutiche all'inizio dei lavori di costruzione della centrale a biomasse.

Sulla base di tali considerazioni, il Comune ha evidenziato che le predette opere facevano parte del permesso di costruire del 2011, a sua volta parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica per la realizzazione del Polo energie rinnovabili di Russi, in quanto opere di movimento terra, scavo e sbancamento. Essendo tali opere connesse all'attività di cantiere, di cui al predetto permesso di costruire, l'amministrazione comunale ha fatto presente che non necessitavano di alcuno specifico titolo abilitativo edilizio.

Ad ogni modo, è opportuno evidenziare che il Comune di Russi, preso atto della documentazione allegata alla comunicazione relativa all'allargamento della zona operativa di cantiere, ha prescritto alla PowerCrop che le attività connesse alla demolizione delle fondazioni interrato e dell'*underground* dovranno essere svolte nel rispetto di specifiche condizioni. In particolare, è stato previsto quanto segue: «Potranno essere realizzate solo le seguenti opere: scavi per l'individuazione dei manufatti da demolire; demolizione dei manufatti di fondazione e dell'*underground* (sottoservizi, cavi, eccetera) del vecchio zuccherificio già demolito; installazione di recinzioni a protezione degli scavi; installazione di un cartello di cantiere; posizionamento di prefabbricati (uffici e bagni chimici); realizzazione di canali di scolo delle acque e vasca di raccolta; allacciamento di utenze di cantiere».

Con riferimento alla rimozione dei serbatoi interrati per gasolio in acciaio e di raccolta dell'acqua piovana, il Comune di Russi ha segnalato che non è stato ritrovato alcun serbatoio interrato. Inoltre, a seguito dei sopralluoghi eseguiti nel mese di ottobre e, successivamente, nel mese di febbraio, il funzionario delegato del Comune di Russi ha potuto constatare che i materiali scavati, accumulati temporaneamente in cantiere e suc-

cessivamente mandati a recupero in appositi centri, derivavano dallo smantellamento di fondazioni in calcestruzzo, con la presenza di una percentuale marginale di materiale ferroso.

Per quanto riguarda la valutazione di incidenza (VINCA), il Comune di Russi ha fatto presente che, trattandosi di opere preliminari contemplate tra le opere di cantiere, questa non risulta necessaria in quanto le stesse sono ricomprese nella valutazione del progetto di realizzazione del polo.

Con riferimento al piano di caratterizzazione, ARPA Emilia-Romagna ha fatto presente che la mera presenza di serbatoi e/o strutture interrate non richiederebbe di per sé, in condizioni di corretto ed usuale utilizzo delle stesse e in assenza di eventuali anomalie identificabili, una condizione per attivare un piano di caratterizzazione ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, come già detto, fu presentato da parte della società Eridania un piano di caratterizzazione complessivo dell'area in fase di dismissione, che venne approvato e i cui esiti non evidenziarono situazioni di potenziale contaminazione.

Si evidenzia altresì che, dai dati conosciuti dalla Regione Emilia-Romagna, l'importo percepito da Eridania-Sadam per la rinuncia della quota relativa allo zuccherificio di Russi ammonta a 59.374.601,10 euro. Peraltro, il regolamento comunitario vigente in materia prescrive che le imprese che rinunciano alla quota presentino un «piano ambientale che descriva le azioni previste in materia di obblighi ambientali». Tale piano è stato presentato al Ministero delle politiche agricole e forestali, che segue anche la procedura di controllo, di relazione alla Commissione europea e di svincolo delle fidejussioni.

Sulla base delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero continuerà comunque a tenersi informato, senza ridurre l'attenzione su tali problematiche.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatta perché, anche se effettivamente la risposta fornita dal Ministero tocca quasi tutti i *petita* della mia interrogazione, a mio avviso la situazione non è così rosea come si vorrebbe far evincere.

In realtà, infatti, sembra che l'intera procedura seguita non sia stata del tutto regolare neanche sotto il profilo del cronoprogramma: infatti, PowerCrop ha iniziato i lavori di demolizione delle fondazioni interrate dell'ex zuccherificio nel luglio 2015 ma, stando alla risposta ricevuta – che mi riservo di rileggere nel dettaglio per verificare di avere compreso bene – non si capisce perché nel luglio 2015 PowerCrop, pur non avendo ricevuto pareri particolarmente negativi né dall'ARPA né dalla Conferenza dei servizi, abbia deciso di demolire comunque le fondazioni, senza richiedere nuove abilitazioni.

Nella risposta, giustamente, è stato ricordato che il Comune di Russi riconduce il titolo abilitativo al progetto del 2011 che però prevedeva solo la costruzione della centrale e non tutte le successive opere di demolizione. Pertanto, in realtà, su queste opere non era stato espresso un parere.

Forse nel Comune di Russi le questioni si affrontano in maniera diversa, ma questo non mi sembra un modo regolare di procedere.

Ringrazio dunque il sottosegretario Degani per la risposta articolata che soddisfa molti degli aspetti che avevo posto nell'interrogazione e che – ripeto – mi riservo di leggere con più attenzione, ma eventualmente, qualora lo ritenessi opportuno (cosa che accadrà sicuramente) ripresenterò una nuova interrogazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 8,55.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

MONTEVECCHI, MARTON, BERTOROTTA, DONNO, MORONESE, PUGLIA, SANTANGELO, AIROLA, CATALFO, CASTALDI, CAPPELLETTI, PAGLINI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.*
– Premesso che:

il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero in Europa, prevede, per ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, alla quale sia stata assegnata una quota entro il 10 luglio 2006, l'introduzione di un incentivo economico sostanziale, sotto forma di congruo aiuto alla ristrutturazione, per indurre le imprese meno produttive ad abbandonare la produzione di zucchero entro quota e a rinunciare alle quote corrispondenti, nonché consentire, nel contempo, di tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all'abbandono della produzione, subordinato al completo o parziale smantellamento degli impianti di produzione;

per godere di tali benefici è richiesta tra l'altro la cessazione completa e definitiva della produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina da parte degli impianti di produzione interessati, lo smantellamento totale o parziale dei relativi impianti di produzione, il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito dismesso e l'agevolazione del reimpiego della manodopera;

considerato che:

all'art. 6 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, viene riportato il termine del 30 settembre 2010 per lo smantellamento degli impianti di produzione e per l'adempimento dei requisiti sociali ed ambientali;

tali prescrizioni venivano ulteriormente ribadite nella risposta del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti, all'interrogazione parlamentare presentata alla Camera 5-00630 del 2013, che cita testualmente: «Le imprese produttrici di zucchero che rinunciano alla quota di produzione sono tenute a smantellare completamente gli impianti di produzione, ripristinare buone condizioni ambientali nel sito dismesso (...). I contributi comunitari erogati alle industrie saccarifere che hanno dismesso quote di produzione ed hanno quindi cessato le attività negli stabilimenti produttivi sono, pertanto, espressamente ed esclusivamente finalizzati a queste azioni: smantellamento, bonifica e piani sociali»;

a suffragare quanto detto, si cita la prescrizione n. 132, prevista dalla deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna nel rapporto conclusivo della conferenza di servizi (allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale del 28 marzo 2011 n. 395, pag. 134, del Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna – parte seconda n. 53 del 7 aprile 2011), che così recita: «Dismissione e ripristino del sito 132 all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui sorgerà l'impianto dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti o accidentali di inquinamento del suolo e del sottosuolo; in ogni caso il gestore dovrà provvedere a: – lasciare il sito in sicurezza; – bonificare impianti, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque reflue, pipeline ecc. provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento del contenuto; – rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento degli stessi. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, il gestore dovrà comunicare alla Provincia di Ravenna un crono programma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti; – eventuali dismissioni in corso di esercizio, dovranno essere attuate con modalità simili»;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

la demolizione delle strutture preesistenti è stata autorizzata con DIA (denuncia inizio attività) n. 295 del 2007 del 6 novembre 2007 (posizione edilizia) e autorizzazione del responsabile dello sportello unico del Comune di Russi n. 67 del 2007 (prot. 1155 del 4 febbraio 2008);

la Provincia, con provvedimento n. 112 del 25 marzo 2009, dichiarava l'area dell'ex zuccherificio non contaminata, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dava atto che la procedura di bonifica relativa al sito ex Eridania Sadam SpA era da ritenersi conclusa; in ragione del quale si ipotizza che PowerCrop abbia percepito, a suo tempo, la prevista quota di aiuti comunitari per la demolizione integrale. Tenuto conto delle caratteristiche, delle notevoli dimensioni e della tipologia degli interventi che PowerCrop oggi intende attuare, le opere di demolizione di cui alle varianti DIA n. 7 del 2010 e n. 188 del 2010 sono state dichiarate ultimate in data 18 gennaio 2012, con comunicazione di fine lavori (prot. 5476/2012 del 31 maggio 2012) che attesta la conclusione delle opere;

considerato infine che:

quanto detto, in relazione all'attività di demolizione, viene ribadito nella richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità (presentato tra l'altro fuori termine in data 6 novembre 2012 prot. 10710/2012, visto che il termine ultimo per le opere di smantellamento e demolizione era il 30 settembre 2011, poi prorogato al 31 marzo 2012);

la società PowerCrop ha presentato in data 8 luglio 2015 (PG 7252), a firma del direttore operativo, comunicazione in merito alla «necessità di effettuare un'attività di demolizione delle fondazioni interrato del vecchio zuccherificio che insisteva sull'area in oggetto»;

in data 27 luglio 2015 la società Powercrop ha iniziato le attività di demolizione e rimozione, tuttora in corso; i lavori di demolizione riguar-

dano la rimozione di strutture direttamente riconducibili all'attività di produzione dello zucchero cessata nell'anno 2005. Nel dettaglio, le opere comprendono: scavi a sezione larga obbligata, scavi a sezione stretta obbligata, demolizione di muratura in mattoni pieni o semipieni o blocchi di termolaterizi, rimozione di serbatoi interrati esistenti per gasolio in acciaio e di raccolta acqua piovana senza riutilizzo dei materiali; deferrizzazione di calcestruzzo, demolizione di teste pali, di manti bituminosi, demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo, demolizione di pozzetti in muratura, in calcestruzzo semplice o in calcestruzzo armato, demolizione di pozzetti in cav, demolizioni di fognature e canalizzazioni in acciaio, plastica o similari, smaltimento dei materiali non reimpiegabili provenienti dalle demolizioni, demolizione di calcestruzzo semplice e di cemento armato;

per l'attività di demolizione l'azienda fa riferimento al permesso di costruire PG 2896/2011, quando, in realtà, tale permesso è relativo esclusivamente ai lavori di costruzione del polo energetico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di adottare le opportune iniziative di competenza, al fine di verificare l'attività di cui alla richiesta in data 8 luglio 2015 (PG 7252), la quale doveva essere preventivamente autorizzata dagli organi preposti alle specifiche valutazioni previste dalle norme vigenti (valutazione impatto ambientale compresa), considerato che pare non risulti in essere alcun titolo abilitativo inerente all'intervento di demolizione e smantellamento posto in atto da PowerCrop; e se tale attività di demolizione avrebbe dovuto essere sottoposta anche alla VINCA (valutazione di incidenza), prevista per gli interventi nelle aree limitrofe alle zone SIC (sito di interesse comunitario) ZPS (zone di protezione speciale);

se siano a conoscenza della presenza di strutture sotterranee nell'area, quali serbatoi di gasolio (mai valutati fino ad ora), che sono potenziali fonti di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere;

se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, necessaria una precisa identificazione del quadro complessivo dello stato dell'area, con un piano di caratterizzazione, tenuto conto della presenza di strutture sotterranee quali serbatoi di gasolio;

se siano stati erogati gli aiuti previsti e in quale misura;

quali iniziative di competenza intendano assumere nei confronti di Eridania Sadam SpA, considerando che, per godere degli aiuti europei, doveva necessariamente tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all'abbandono della produzione, nonché procedere allo smantellamento ed infine alla bonifica entro la fine del mese di marzo 2012;

se non intendano attivarsi, affinché venga accertata la legalità delle operazioni realizzate e, qualora si ravvisino violazioni, affinché queste ultime siano segnalate alle autorità competenti.

(3-02538)

